



REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)

15 NOV 2018

Deliberazione n. 1020 del _____ del Registro ATERP Regionale

SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il Patrocinio Legale a favore dei Dirigenti e Dipendenti dell'ATERP Unica Regionale.

La Deliberazione si compone di n. _____ pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di **15 NOV 2018** il Commissario Unico dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Coordinatore dell'Avvocatura, avv. Giuseppe de Leo, propone al Commissario Unico Regionale, l'adozione del presente atto.

Il Coordinatore dell'Avvocatura
Avv. Giuseppe de Leo



Il Direttore Amministrativo / Tecnico

Propone al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa - procedurale

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Barone

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Massimo De Lorenzo

Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del _____ / _____ \ _____

<i>Voce</i>	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto: comporta/non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

PREMESSO:

che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

- **che** nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge regionale n. 24/2013 che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;
- **che** le vigenti disposizioni contrattuali, art. 12 del C.C.N.L. biennio economico 2000 – 2001 per i Dirigenti e 28 del C.C.N.L. 14/9/2000 per i dipendenti, prevedono in presenza di determinati presupposti l'assunzione dell'onere delle spese di giudizio a carico dell'Ente di appartenenza a favore del personale coinvolto in procedimenti penali per fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che si concludono con l'assoluzione del medesimo dipendente;

CONSIDERATO che appare opportuno regolamentare tale istituto da parte dei Dirigenti e Dipendenti onde consentire agli stessi di potere compiutamente esercitare il relativo diritto ed all'Ente di poterlo garantire.

Su proposta del Coordinatore dell'Avvocatura, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento sul patrocinio legale a favore dei Dirigenti e Dipendenti dell'Azienda che si allega al presente atto per farne parte integrante contraddistinto dalla lettera A unitamente allo schema di istanza di ammissione al medesimo beneficio (lettera B);
- di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sull'Albo Pretorio dando, altresì, comunicazione della stessa adozione del Regolamento via e-mail a tutti i dipendenti dell'Ente;;
- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa sul bilancio dell'Azienda;
- trasmette al Collegi dei Revisori la presente deliberazione con i relativi allegati.

**Il Commissario Straordinario
(F.to Ing. Ambrogio Mascherpa)**

SI ATTESTA

- **che** la presente Deliberazione:
- è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data ~~15 NOV 2018~~

Catanzaro ~~15 NOV 2018~~

**Il responsabile della Segreteria
f.to Francesca Migliaccio**

Allegato A

REGOLAMENTO
SUL PATROCINIO LEGALE
A FAVORE DI DIRIGENTI E DIPENDENTI
DELL'ATERP UNICA REGIONALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina condizioni, presupposti, modalità e le procedure di assunzione da parte dell' ATERP Regionale degli oneri di difesa dei Dipendenti e Dirigenti dell'Ente stesso, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di patrocinio legale.

Art. 2 - Principi generali

1. Il patrocinio legale può essere concesso a favore dei dirigenti e dipendenti, ove ricorrono i presupposti e le condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, la concessione del patrocinio legale per i successivi gradi di giudizio potrà essere concessa dopo una nuova istanza presentata dal dipendente/dirigente e una nuova valutazione da parte dell'Ente, secondo i criteri previsti nei successivi articoli.
2. La tutela, opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa dall'Ente.
3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, né possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Azienda e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con l'Ente medesimo.
4. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dai dipendenti o dirigenti dell'Ente.

Art. 3 - Presupposti e condizioni

1. La concessione del patrocinio legale è condizionato alla sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti:
 - a) rapporto organico di servizio;
 - b) diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente/dirigente con l'adempimento dei propri doveri e compiti d'ufficio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
 - d) tempestività dell'istanza;
 - e) scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo dell'Ente.
 - f) inesistenza di polizza assicurativa per responsabilità civile a favore del dipendente che comprenda anche il patrocinio legale.

2. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria di competenza dell'Avvocatura, secondo quanto indicato nel successivo art. 6.
3. In particolare, in ordine alla sussistenza del presupposto del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente/dirigente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile allo stesso..
4. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/dirigente.

Art. 4 – Conflitto di interessi

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.
2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
 - a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave e/o fatti o atti dovuti ma non compiuti con dolo o colpa grave;
 - b) quando per la medesima fattispecie oggetto di procedimento civile, amministrativo/contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dall'Azienda;
 - c) quanto, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.
3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 5 – Procedimento: istanza per l'ammissione al patrocinio legale

1. Il dipendente/dirigente dell'Ente, ove intenda avvalersi della tutela in oggetto, deve inoltrare al Direttore Generale istanza di ammissione al "patrocinio legale", nell'immediatezza, a pena di decadenza, della notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile e dunque, deve precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.
All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi.
2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di decadenza del beneficio del patrocinio legale:
 - a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
 - b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto, e quello dell'eventuale CTP chiedendone la condivisione e il gradimento;

- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale con relativa attestazione resa dalla Cancelleria competente;
 - d) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, nonché denuncia del sinistro alla medesima compagnia nei modi e termini previsti dalla polizza.
3. Per i giudizi di responsabilità amministrativo/contabile si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 9.

Art. 6 – Procedimento: Istruttoria e competenza

1. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego del patrocinio legale è emesso con decreto del Direttore Generale, previa istruttoria di competenza dell'Avvocatura dell'Ente, acquisita ogni valida informazione da parte del Distretto cui afferisce il dipendente o, nel caso di un dirigente, dal Direttore Amministrativo o Tecnico.

Art. 7 – Ammissione al patrocinio legale

1. L'Azienda, sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, può procedere all'ammissione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:
 - a) valutazione ex ante di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

tale ipotesi ricorre ove l'Ente, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente/dirigente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, assuma a proprio carico gli oneri di difesa dell'interessato, impegnandosi a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio per il dipendente/dirigente, i relativi oneri di difesa, secondo i criteri di congruità ed adeguatezza di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Il patrocinio legale è assicurato a favore del dipendente/dirigente solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento con sentenza irrevocabile o passata in giudicato. Non è al contrario ammesso nelle diverse ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti il patrocinio legale non è ammesso nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione o di messa alla prova.

Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente/dirigente, intervenga una decisione che escluda ogni responsabilità, sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);

- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente/dirigente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
 - in materia amministrativo/contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente/dirigente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale (vedi sul punto art.9).
- b) valutazione ex post di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

tale ipotesi ricorre ove l'Amministrazione, solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento di conclusione favorevole per il dipendente/dirigente, ritenga sussistere, tra gli altri, il requisito dell'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente/dirigente e l'ente, così come richiesto dall'art. 3 del presente Regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto.

In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento del Direttore Generale di rigetto dell'istanza di tutela legale presentata dall'interessato non è di per sé preclusiva per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso sarà necessaria, accertata ex post l'assenza di conflitto di interessi, l'adozione di nuovo apposito atto del Direttore Generale di riconoscimento della tutela legale.

E' sempre tuttavia necessario, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, con le modalità e i termini indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

A tali fini l'Avvocatura, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 3.

In entrambe le ipotesi a) e b) sopra previste, il provvedimento di ammissione o di diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente/dirigente è emesso con decreto del Direttore Generale, previa istruttoria compiuta a cura dell'Avvocatura, come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Il riconoscimento delle spese legali avviene secondo i criteri di congruità ed adeguatezza indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8 - Entità del patrocinio legale

1. L'entità del patrocinio legale nei casi previsti dall'art. 7 lett. a) e lett. b) del presente Regolamento è sempre limitata ai minimi tariffari di cui ai parametri ministeriali vigenti per quanto riguarda gli avvocati mentre per i consulenti tecnici di parte relativi compensi saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 49 - 57 del DPR n. 115/2002 e di cui al DM 20/5/2002 n. 182 che si applica per la determinazione delle competenze del CTU. Tuttavia, avuto riguardo alla complessità della materia ed al numero di accessi necessari per l'espletamento dell'incarico, l'Ente potrà aumentare lo

stesso da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 (oltre IVA, Cassa Previdenza ed eventuali spese di trasferta documentate).

2. Il rimborso di cui al precedente comma è, inoltre, limitato ad un solo difensore.
3. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentato avviso di parcella, nonché in copia dovranno essere allegati tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta (es. copia verbali di udienza, memoria difensiva, elaborato peritale ecc. ecc.) con espresso obbligo a presentare successivamente la relativa fattura pena la decadenza del rimborso concesso con il conseguente immediato recupero dello stesso.
4. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto al rivalsa esclusivamente sulla controparte.

Art. 9 – Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile

1. Qualora nei confronti del dipendente/dirigente sia promosso un giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, il presente regolamento si applica limitatamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione all'Azienda dell'inizio del procedimento giudiziario a carico del dipendente/dirigente.
2. Non trovano applicazione ai giudizi di responsabilità amministrativo/contabile le disposizioni del presente regolamento riguardanti il "comune gradimento" del difensore, né quelle sulla quantificazione delle spese legali da erogare in favore del soggetto prosciolto.
A tal fine si richiama la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 10 bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n.248, e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, e succ. modif./integraz.
In base alle citate disposizioni normative il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 de c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.
3. Al fine di ottenere il rimborso delle somme liquidate dal giudice, l'interessato dovrà produrre all'Avvocatura la copia autentica, con la data di irrevocabilità, della sentenza attestante il suo definitivo proscioglimento dal giudizio. Non è a tal fine sufficiente il decreto di archiviazione emesso dalla Procura. Non sono inoltre rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del giudizio, che si svolge dinanzi al procuratore regionale.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e dirigenti dell'Azienda, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Azienda può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, e previa valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale da parte dell'Avvocatura.

Allegato B

**AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
SEDE**

OGGETTO: Istanza di ammissione al “patrocinio legale” (comunicazione ai sensi dell’art. 5 ss., Regolamento):

Il/La _____, sottoscritta/o dipendente di
questo _____
Ente in qualità di _____ qualifica _____ in
servizio presso _____ residente in _____
Tel/Fax _____, e-mail _____ rende
noto di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data _____, del seguente
atto allegato in copia:

(Breve descrizione del fatto:)

RICHIEDE

di essere ammesso al “patrocinio legale” ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con delibera n. _____ del _____

A tal fine **DICHIARA:** _____)

1) di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un Legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'Avv.

mentre come C.T.P. indica

chiedendone la condivisione ed il gradimento da parte dell'Azienda

2) ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000

di non avere contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative che conferiscono diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

3) di aver preso visione del vigente Regolamento sul patrocinio legale per dipendenti e si impegna a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale con relativa attestazione resa dalla cancelleria competente sul passaggio ingiudicato.

Allega alla presente:

Luogo, ___/___/_____

Firma
